

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

## DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 SEMPLIFICAZIONI

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 - Serie generale

### Modifiche introdotte dall'articolo 37 del d.l. 76/2020

- a) Sostituito il riferimento "posta elettronica certificata" con il riferimento "**domicilio digitale**" già definito dal Codice dell'Amministrazione digitale<sup>1</sup> (art. 1, c. 1, lett. n-ter d.lgs. 82/2005).
- b) Rafforzate la **normativa** e le **sanzioni** in merito all'**obbligo per imprese e professionisti** di comunicare (rispettivamente al Registro Imprese a agli Ordini e Collegi di appartenenza) il proprio domicilio digitale.
- c) In particolare per i **professionisti**, è previsto che:
  - 1) la mancata comunicazione da parte del professionista del **proprio domicilio digitale all'albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza;**
  - 2) in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza **commina la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio;**
- d) Sono quindi aggiornate le **sanzioni** poste in capo agli Ordini e Collegi (in parte già vigenti). Costituiscono infatti motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi:
  - 1) **l'omessa pubblicazione** dell'elenco riservato alle pubbliche amministrazioni (comma 7), **già vigente;**
  - 2) il **rifiuto reiterato** di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti nell'elenco riservato di cui al punto 2), **già vigente;**
  - 3) la **reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare a INI-PEC l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento** (nei tempi e con le modalità previste dal d.m. 19 marzo 2013), **nuova previsione.**

|  |  |
|--|--|
| <b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b><br>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale<br><i>Conv. con mod. l. 28 gennaio 2009, n. 2</i>  | <b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b><br>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale<br><i>Conv. con mod. l. 28 gennaio 2009, n. 2</i>  |
| Testo in vigore dal 5 agosto 2016 al 16 luglio 2020  | Testo in vigore dal <b>17 luglio 2020</b>  |
| Art. 16. - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese<br>(...)<br>6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di <del>posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta</del> | Art. 16. - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese<br>(...)<br>6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di <b>domicilio digitale</b> . Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già |

<sup>1</sup> *Domicilio digitale* (definizione modificata da ultimo dal d.lgs. 217/2017: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b><br/> Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale<br/> <i>Conv. con mod. l. 28 gennaio 2009, n. 2</i></p> <p>Testo in vigore dal 5 agosto 2016 al 16 luglio 2020</p>  | <p><b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b><br/> Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale<br/> <i>Conv. con mod. l. 28 gennaio 2009, n. 2</i></p> <p>Testo in vigore dal <b>17 luglio 2020</b></p>  |
| <p><del>elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.</del> L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.</p> <p>6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di <del>posta elettronica certificata</del>, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda <del>per tre mesi</del>, in attesa che essa sia integrata con <del>l'indirizzo di posta elettronica certificata</del>.</p> | <p>costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. <b>Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento.</b> L'iscrizione dell'indirizzo <b>del domicilio digitale</b> nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.</p> <p>6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di <b>domicilio digitale</b>, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda (...), in attesa che essa sia integrata con il <b>domicilio digitale</b>. <b>Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza.</b></p> <p>6-ter . Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta</p> |

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b><br/>         Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale<br/> <i>Conv. con mod. l. 28 gennaio 2009, n. 2</i></p> <p>Testo in vigore dal 5 agosto 2016 al 16 luglio 2020</p>   | <p><b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b><br/>         Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale<br/> <i>Conv. con mod. l. 28 gennaio 2009, n. 2</i></p> <p>Testo in vigore dal <b>17 luglio 2020</b></p>  |
| <p>7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio <del>indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto</del>. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti <del>con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata</del>. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio <del>indirizzo di posta elettronica certificata</del> al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.</p> <p>7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.</p> | <p><b>giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis . Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.</b></p> <p>7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio <b>domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti <b>e il relativo domicilio digitale</b>. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio <b>domicilio digitale</b> al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.</p> <p><b>7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.</b></p> |

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b><br/> Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale<br/> Conv. con mod. l. 28 gennaio 2009, n. 2</p> <p>Testo in vigore dal 5 agosto 2016 al 16 luglio 2020</p> <p><del>8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.</del></p> <p><del>9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.</del></p> <p><del>10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.</del></p> <p>(...)</p> | <p><b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b><br/> Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale<br/> Conv. con mod. l. 28 gennaio 2009, n. 2</p> <p>Testo in vigore dal 17 luglio 2020</p> <p><b>Comma abrogato</b></p> <p><b>Comma abrogato</b></p> <p><b>Comma abrogato</b></p> <p>(...)</p> |
|--|---|